Camera dei deputati

XIX LEGISLATURA

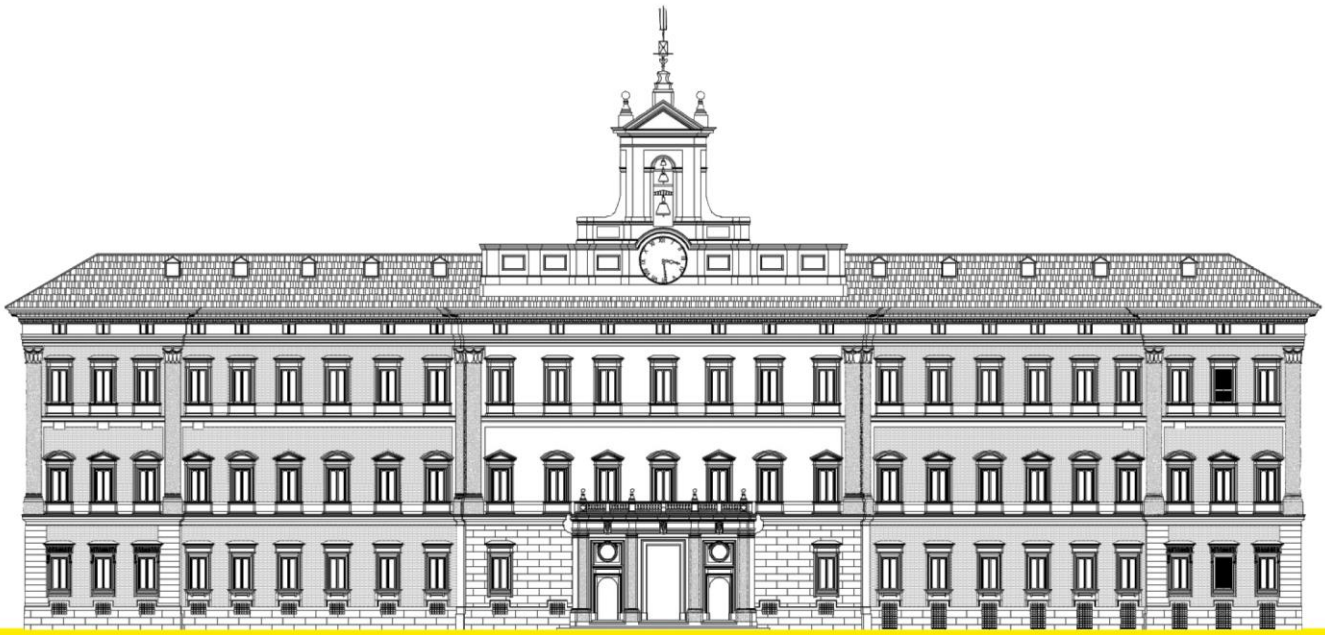

Verifica delle quantificazioni

A.C. 547

Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri

(Conversione in legge del DL 173/2022)

N. 4 – 23 novembre 2022

Camera dei deputati

XIX LEGISLATURA

Verifica delle quantificazioni

A.C. 547

Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri

(Conversione in legge del DL 173/2022)

N. 4 – 23 novembre 2022

La verifica delle relazioni tecniche che corredano i provvedimenti all'esame della Camera e degli effetti finanziari dei provvedimenti privi di relazione tecnica è curata dal Servizio Bilancio dello Stato.
La verifica delle disposizioni di copertura è curata dalla Segreteria della V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione).
L'analisi è svolta a fini istruttori, a supporto delle valutazioni proprie degli organi parlamentari, ed ha lo scopo di segnalare ai deputati, ove ne ricorrano i presupposti, la necessità di acquisire chiarimenti ovvero ulteriori dati e informazioni in merito a specifici aspetti dei testi.

SERVIZIO BILANCIO DELLO STATO – Servizio Responsabile
☎ 066760-2174 / 066760-9455 – ✉ *bs_segreteria@camera.it*

SERVIZIO COMMISSIONI – Segreteria della V Commissione
☎ 066760-3545 / 066760-3685 – ✉ *com_bilancio@camera.it*

La documentazione dei servizi e degli uffici della Camera è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. La Camera dei deputati declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

INDICE

PREMESSA ..... **- 3 -**

VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI ..... **- 3 -**

ARTICOLO 1 ..... - 3 -

DENOMINAZIONE MINISTERI ..... - 3 -

ARTICOLO 2 ..... - 4 -

MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL *MADE IN ITALY*. ..... - 4 -

ARTICOLO 3 ..... - 5 -

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE E DELLE FORESTE. ..... - 5 -

ARTICOLO 4 ..... - 6 -

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA. ..... - 6 -

ARTICOLO 5 ..... - 7 -

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI. ..... - 7 -

ARTICOLO 6 ..... - 8 -

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO. ..... - 8 -

ARTICOLO 7 ..... - 10 -

DISPOSIZIONI PER L'ATTUAZIONE DEL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA. ..... - 10 -

ARTICOLO 9 ..... - 12 -

ISTITUZIONE DEL COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL MADE IN ITALY NEL MONDO ..... - 12 -

ARTICOLO 10 ..... - 13 -

STRUTTURA DI SUPPORTO E TUTELA DEI DIRITTI DELLE IMPRESE ..... - 13 -

ARTICOLO 11 ..... - 14 -

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA TRANSIZIONE ECOLOGICA-CITE ..... - 14 -

ARTICOLO 12 ..... - 15 -

FUNZIONI IN MATERIA DI COORDINAMENTO DELLE POLITICHE DEL MARE E ISTITUZIONE DEL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LE POLITICHE DEL MARE ..... - 15 -

ARTICOLO 13 ..... - 17 -

PROCEDURE PER LA RIORGANIZZAZIONE DEI MINISTERI ..... - 17 -

ARTICOLO 14 ..... - 18 -

CLAUSOLA DI INVARIANZA FINANZIARIA ..... - 18 -

Informazioni sul provvedimento

A.C.	**547**
Titolo:	**Conversione in legge del decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri**
Iniziativa:	governativa
Iter al Senato	no
Relazione tecnica (RT):	presente
Relatore per la Commissione di merito:	Urzì
Gruppo:	FdI
Commissione competente:	I (Affari costituzionali)

PREMESSA

Il disegno di legge reca la conversione in legge del decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri.
È oggetto della presente nota il testo iniziale del provvedimento.
Il provvedimento è assistito da una generale clausola di invarianza (art. 14) ed è corredato di relazione tecnica che dà conto della neutralità delle pertinenti disposizioni.

Il testo non risulta invece corredato di prospetto riepilogativo degli effetti finanziari poiché allo stesso non sono ascritti effetti sui saldi di finanza pubblica.

Si esaminano di seguito le norme considerate dalla relazione tecnica e le altre disposizioni che presentano profili di carattere finanziario.

VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI

ARTICOLO 1
Denominazione Ministeri

La norma novella l'articolo 2 del D.lgs. n. 300/1999[1], stabilendo le nuove denominazioni dei Ministeri interessati dal riordino disposto dal provvedimento in esame (comma 1).

In particolare, vengono adottate le nuove denominazioni di "Ministero delle imprese e del made in Italy", "Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste", "Ministero dell'ambiente e della

[1] Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge n. 59/1997.

sicurezza energetica", "Ministero delle infrastrutture e dei trasporti" e "Ministero dell'istruzione e del merito" in sostituzione, rispettivamente, di "Ministero dello sviluppo economico", di "Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali", "Ministero della transizione ecologica" e "Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili" e del "Ministero dell'istruzione".

La **relazione tecnica** afferma che la norma reca la mera indicazione della nuova denominazione di alcuni ministeri e che le modifiche proposte hanno carattere ordinamentale e non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

In merito ai profili di quantificazione, in considerazione del profilo ordinamentale delle disposizioni, non si formulano osservazioni.

ARTICOLO 2
Ministero delle imprese e del *made in Italy*.

Le norme modificano la denominazione del Ministero dello sviluppo economico, sostituendola con la nuova: "Ministero delle imprese e del *made in Italy*" (comma 1).
Di conseguenza, vengono apportate modifiche di coordinamento per inserire il riferimento al Ministro o al Ministero delle imprese e del *made in Italy*, nella legislazione vigente, in sostituzione delle precedenti denominazioni (comma 2).
Si prevede, altresì, che il Ministero delle imprese e del *made in Italy* contribuisca a definire le strategie e gli indirizzi per la valorizzazione, la tutela e la promozione del *made in Italy* in Italia e nel mondo, ferme restando le competenze dei Ministeri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, dell'economia e delle finanze, dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e del turismo (comma 2, lett. b), n. 3)[2]. Inoltre, si prevede che il Comitato interministeriale per la transizione digitale (CITD) possa essere presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri o dall'Autorità delegata per l'innovazione per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale (comma 3)[3].

La **relazione tecnica** afferma che la disposizione mira ad un riordino di alcune competenze del Ministero delle imprese e del *made in Italy* e che dall'attuazione del presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, considerata la natura ordinamentale delle modifiche proposte.

[2]Articolo 27, comma 1-*bis*, del D.lgs. n. 300/1999.
[3] articolo 8, comma 3 del D.L n. 55/2021, Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri.

In merito ai profili di quantificazione, pur considerato quanto indicato dalla relazione tecnica circa la natura ordinamentale della disposizione, appare opportuno acquisire una valutazione del Governo volta a confermare che le funzioni conferite al Ministero delle imprese e del made in *Italy*, ulteriori rispetto a quelle previste dall'assetto previgente in capo al Ministero dello sviluppo economico, possano essere esercitate senza nuovi o maggiori oneri, ai sensi dell'articolo 14, e quindi nell'ambito delle risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a normativa vigente.

In particolare andrebbe chiarito se tali nuove funzioni, relative alla "definizione delle strategie e degli indirizzi per la valorizzazione, la tutela e la promozione del *made in Italy* in Italia e nel mondo", comportino il trasferimento al Ministero in riferimento di competenze in tale settore già svolte da altre amministrazioni, nel qual caso andrebbero conseguentemente trasferite allo stesso anche le relative risorse, ovvero si tratti di nuove attribuzioni comunque esercitabili nell'ambito delle risorse già assegnate al Ministero.

In quest'ultimo caso, sarebbe opportuno acquisire dati ed elementi di valutazione volti a confermare la possibilità per il Ministero di svolgere anche le suddette funzioni in condizioni di neutralità finanziaria e senza pregiudizio per gli altri compiti già previsti a normativa vigente.

ARTICOLO 3

Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.

Le norme dispongono che il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali assuma la denominazione di Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste (comma 1).

Di conseguenza, vengono apportate una serie di modifiche di coordinamento per inserire il riferimento al Ministro o al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, in sostituzione delle precedenti denominazioni.

Inoltre, vengono attribuite al suddetto Ministero le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di tutela della sovranità alimentare, garantendo la sicurezza delle scorte e degli approvvigionamenti alimentari, il sostegno della filiera agroalimentare, della pesca e dell'acquacoltura, il coordinamento delle politiche di gestione delle risorse ittiche marine, la produzione di cibo di qualità, la cura e la valorizzazione delle aree e degli ambienti rurali, la

promozione delle produzioni agroalimentari nazionali sui mercati internazionali [comma 2, lett. *a)*, n. 3][4].

La **relazione tecnica** afferma che la disposizione, mirante ad un riordino delle attribuzioni del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, ha carattere ordinamentale e non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

In merito ai profili di quantificazione, pur considerato quanto riferito dalla relazione tecnica circa la natura ordinamentale e la neutralità finanziaria della disposizione, appare opportuno acquisire ulteriori elementi di valutazione da parte del Governo al fine di confermare che talune funzioni conferite al "Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste", che sembrerebbero aggiuntive rispetto a quelle previste dall'assetto previgente in capo al "Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali", possano essere esercitate senza nuovi o maggiori oneri, ai sensi dell'articolo 14, e quindi nell'ambito delle risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a normativa vigente.

In particolare, considerato che, come espressamente previsto dalla norma, al suddetto Ministero vengono attribuite "funzioni e compiti spettanti allo Stato in materia di tutela della sovranità alimentare", andrebbe chiarito se le stesse comportino il trasferimento al Ministero in riferimento di competenze in tale settore già svolte da altre amministrazioni, nel qual caso andrebbero conseguentemente trasferite allo stesso anche le relative risorse, ovvero si tratti di nuove attribuzioni comunque esercitabili nell'ambito delle risorse già assegnate al Ministero, considerata altresì l'attinenza con le altre competenze ad esso attribuite.

ARTICOLO 4
Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.

Le norme modificano la denominazione del Ministero della transizione ecologica sostituendola con quella di Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica (comma 1). A tal fine vengono apportate modifiche di coordinamento per inserire il riferimento al Ministro e al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica nella legislazione vigente, in sostituzione delle precedenti denominazioni.
Inoltre, vengono attribuite al suddetto Ministero i compiti e le funzioni statali della individuazione e attuazione delle misure atte a garantire la sicurezza, la flessibilità e la continuità degli approvvigionamenti di energia [comma 2, lett. *a)*, n. 2.3][5].

[4]Modifica dell'articolo 33 del D.lgs. n. 300/1999.
[5]Modifica dell'articolo 33 del D.lgs. n. 300/1999.

La **relazione tecnica** afferma che la norma ha carattere ordinamentale e non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

In merito ai profili di quantificazione, analogamente a quanto osservato in merito ai precedenti articoli 2 e 3, pur prendendo atto di quanto affermato dalla relazione tecnica circa la natura ordinamentale e la neutralità finanziaria della disposizione, appare opportuno che il Governo fornisca ulteriori elementi di valutazione al fine di confermare che talune funzioni conferite al "Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica", che appaiono aggiuntive rispetto a quelle previste dall'assetto previgente in capo al "Ministero della transizione ecologica", possano essere esercitate senza nuovi o maggiori oneri, ai sensi dell'articolo 14, e quindi nell'ambito delle risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a normativa vigente.
In particolare, considerato che, come espressamente previsto dalla norma, al suddetto Ministero vengono attribuiti "i compiti e le funzioni statali della individuazione e attuazione delle misure atte a garantire la sicurezza, la flessibilità e la continuità degli approvvigionamenti di energia", andrebbe chiarito se gli stessi comportino il trasferimento al Ministero in riferimento di competenze in tale settore già svolte da altre amministrazioni, nel qual caso andrebbero conseguentemente trasferite allo stesso anche le relative risorse, ovvero si tratti di nuove attribuzioni comunque esercitabili nell'ambito delle risorse già assegnate al Ministero.
In quest'ultimo caso, sarebbe opportuno acquisire dati ed elementi di valutazione volti a confermare la possibilità per il Ministero medesimo di svolgere anche le suddette funzioni in condizioni di neutralità finanziaria e senza pregiudizio per gli altri compiti già previsti a normativa vigente.

ARTICOLO 5
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Le norme dispongono che il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili assuma la denominazione di Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (comma 1).
Di conseguenza, vengono apportate una serie di modifiche di coordinamento per inserire il riferimento al Ministro e al Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili nella legislazione vigente, in sostituzione delle precedenti denominazioni.

La **relazione tecnica** afferma che la norma ha carattere ordinamentale e non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

In merito ai profili di quantificazione, non vi sono osservazioni stante il contenuto ordinamentale delle norme.

ARTICOLO 6
Ministero dell'istruzione e del merito.

Le norme dispongono che il Ministero dell'istruzione assuma la denominazione di Ministero dell'istruzione e del merito (comma 1).
A tal fine vengono apportate modifiche agli articoli 49 e 50 del D.lgs. n. 300/1999 (comma 2).
In particolare, si interviene sugli articoli 49, 50, 51 e 51-*ter* del D.lgs. n. 300/1999 al fine di adeguare le denominazioni ivi presenti alle nuove denominazioni. Tra queste disposizioni, si segnalano i riferimenti alle funzioni di valorizzazione e promozione del merito in relazione alle aree funzionali del Ministero di spettanza statale [comma 2, lett. *b*), nn. 2 e 3][6].
Inoltre, si interviene sull'assetto del Ministero disciplinato dall'articolo 51, disponendo che il numero delle posizioni di livello dirigenziale generale passi da 25 a 28 (+3) [comma 2, lett. *c*)].

Si evidenzia che il comma 6-*sexies* dell'art. 64 del DL n. 77/2021 ha demandato a un regolamento di delegificazione[7] l'adeguamento della struttura organizzativa del Ministero dell'istruzione, prevedendo l'istituzione di 3 posizioni dirigenziali di livello generale. La disposizione ha corrispondentemente incrementato la dotazione organica dei dirigenti di prima fascia e, nelle more dell'adozione del suddetto regolamento, ha disposto la temporanea assegnazione delle 3 posizioni dirigenziali di livello generale nel numero di 1 all'Ufficio di gabinetto e 2 ai rispettivi dipartimenti del Ministero dell'istruzione, per lo svolgimento di un incarico di studio, consulenza e ricerca per le esigenze connesse all'attuazione del PNRR. Ai fini dell'attuazione della disposizione, la dotazione finanziaria per gli uffici di diretta collaborazione è stata incrementata di euro 300.000 per il 2021 e di euro 800.000 annui a decorrere dal 2022 ed è stata, altresì, autorizzata la spesa di euro 547.400 per il 2021 e di euro 1.542.200 annui a decorrere dal 2022.

La **relazione tecnica** descrive le norme in esame tra le quali si evidenzia quella recata dal comma 2, lettera *c*) - relativo all'istituzione di ulteriori tre posizioni dirigenziali di livello generale del Ministero in esame. Al riguardo, la RT afferma che l'articolo 64, comma 6-

[6] Articolo 50 del D.lgs. n. 300/1999
[7] Ai sensi dell'articolo 17, comma 4-*bis*, della legge n. 400/1988.

sexies, del D.L. n. 77/ 2021[8] ha istituito tre posizioni dirigenziali di livello generale per garantire la funzionalità degli uffici del Ministero, da cui ne discende che il numero di posizioni di livello dirigenziale generale sia pari a ventotto. Pertanto, la disposizione in esame, limitandosi ad un mero intervento formale, è neutra dal punto finanziario e non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
La RT conclude affermando che le disposizioni in esame hanno carattere ordinamentale e non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

In merito ai profili di quantificazione, pur considerando quanto indicato dalla relazione tecnica circa la natura ordinamentale e la neutralità finanziaria della disposizione, appare opportuno acquisire una conferma dal Governo che l'integrazione con i riferimenti alle funzioni di valorizzazione e promozione del merito, dell'insieme delle aree funzionali di spettanza statale di cui è attributario il "Ministero dell'istruzione e del merito" (già Ministero dell'istruzione) [comma 2, lett. *b*), nn. 2 e 3] non determini modifiche dei compiti dello stesso Dicastero, tali da non poter essere esercitate nel quadro delle risorse già disponibili, come previsto dalla clausola di neutralità di cui all'art. 14.

In particolare, andrebbe chiarito se la norma comporti il trasferimento al Ministero in riferimento di competenze in tale settore già svolte da altre amministrazioni, ovvero si tratti di nuove attribuzioni comunque esercitabili nell'ambito delle risorse già assegnate al Ministero, considerata anche l'attinenza alle altre competenze del Ministero medesimo.

Con riguardo, inoltre, all'incremento di 3 unità delle posizioni dirigenziali generali del Ministero in riferimento disposto dal comma 2, lett. *c)*, non si formulano osservazioni; ciò nel presupposto che, come confermato anche dalla relazione tecnica, l'intervento normativo in riferimento possieda carattere meramente formale, essendo finalizzato ad adeguare il contenuto dell'art. 51 del D.lgs. n. 300/1999 agli effetti di quanto già determinatosi a normativa vigente in virtù dell'art. 64, comma 6-*sexies,* del DL n. 77/2021. La disposizione da ultimo citata, infatti, nelle more dell'adozione di un regolamento di delegificazione al quale ha demandato la creazione di 3 posizioni dirigenziali generali presso il Ministero dell'istruzione, ha disposto l'incremento di 3 unità della dotazione organica dei dirigenti di prima fascia del

[8] *Governance* del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure.

medesimo ministero e ha temporaneamente assegnato le 3 posizioni dirigenziali di livello generale ad incarichi di diretta collaborazione, consulenza, studio e ricerca, provvedendo, altresì, alla relativa copertura finanziaria in via permanente, con un'apposita autorizzazione di spesa.

ARTICOLO 7
Disposizioni per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza

Normativa previgente. L'articolo 31, comma 1, primo periodo, del DL n. 36/2022, prevede che, ai fini dell'espletamento delle attività di supporto al Presidente del Consiglio dei ministri per l'esercizio delle proprie funzioni nell'ambito delle politiche spaziali e aerospaziali, la dotazione organica dirigenziale della Presidenza del Consiglio dei ministri sia incrementata di 1 posizione di livello generale e di 2 posizioni di livello non generale, da assegnare a una apposita struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri. La relazione tecnica relativa al DL 36/2022, con riguardo alla norma in riferimento, stima l'onere assunzionale lordo relativo a 1 posizione dirigenziale generale e a 2 posizioni dirigenziali non generali in complessivi euro 333.101 nel 2022 e in euro 666.203 a decorrere dal 2023 con corrispondente effetti sui saldi di finanza pubblica.

Il secondo periodo del comma 1 dell'articolo 31 del DL n. 36/2022 prevede, altresì, che per lo svolgimento delle suddette funzioni attribuite alla struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri per le politiche spaziali e aerospaziali, in sede di prima applicazione, possano essere conferiti incarichi dirigenziali ai sensi dell'articolo 19, commi 6 o 5-*bis*, del D.lgs. n. 165/2001, anche in deroga ai relativi limiti percentuali vigenti nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei ministri. Alla disposizione non sono ascritti effetti finanziari ai fini dei saldi di finanza pubblica.

La norma modifica l'articolo 31, comma 1, secondo periodo, del DL n. 36/2022, consentendo - "fino al 31 dicembre 2026", anziché "in sede di prima applicazione" come previsto nel testo anteriore - la possibilità di conferire, nell'ambito della struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri per le politiche spaziali e aerospaziali[9], incarichi di funzione dirigenziale a persone non appartenenti ai ruoli di dirigente, purché dipendenti delle amministrazioni, nonché a soggetti esterni alla PA, rispettivamente ai sensi dei commi 5-*bis* o 6 dell'art. 19 del D.lgs. n. 165/2001, anche in deroga ai relativi limiti percentuali previsti con riguardo alla Presidenza del Consiglio dei ministri. Resta fermo quanto disposto dal primo periodo del comma 1 dell'articolo 31 del DL n. 36/2022, che prevede la creazione di posizioni dirigenziali (1 generale e 2 non generali) presso la Presidenza del Consiglio per

[9] Individuata con DPCM ai sensi dell'art. 7 del D.lgs. n. 303/1999.

l'esercizio delle funzioni concernenti le politiche spaziali e aerospaziali nonché la relativa copertura finanziaria permanente[10] (comma 1).
Viene, inoltre, modificato l'art. 6, comma 1, del DL n. 77/2021 al fine di stabilire che il Servizio centrale per il PNRR, già costituito presso la Ragioneria generale dello Stato[11], operi a supporto delle funzioni e delle attività attribuite all'Autorità delegata in materia di PNRR, ove nominata (comma 2).

La **relazione tecnica** ribadisce il contenuto delle norme e afferma che la novella di cui al comma 1 possiede carattere ordinamentale e non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. In merito al comma 2, viene precisato che opera altresì a supporto delle funzioni e delle attività attribuite all'Autorità politica delegata in materia di Piano nazionale di ripresa e resilienza ove istituita (articolo 6, comma 1, del decreto-legge n. 77 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 108 del 2021), al netto delle attività di rendicontazione e controllo di competenza del Ministero dell'economia finalizzate alla presentazione della domanda di pagamento semestrale alla Commissione europea. Viene, quindi riferito che la disposizione possiede carattere ordinamentale.

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia preliminarmente che il testo vigente del comma 1 dell'art. 31 del DL n. 36/2022 ha istituito presso la Presidenza del Consiglio, con relativa copertura finanziaria permanente, posizioni dirigenziali per l'esercizio di funzioni in ambito spaziale e aerospaziale. La stessa norma, nel testo modificato dal comma 1 ora in esame consente "fino al 31 dicembre 2026", anziché "in sede di prima applicazione" come previsto nel testo previgente della disposizione, il conferimento di incarichi dirigenziali, anche in deroga ai limiti percentuali previsti a normativa vigente con riguardo alla Presidenza del Consiglio, per l'esercizio delle funzioni riferite alle suddette posizioni dirigenziali. Al riguardo, non si formulano osservazioni nel presupposto, sul quale appare utile una conferma, che il mutato orizzonte temporale relativo al conferimento dei summenzionati incarichi di funzione dirigenziale risulti riconducibile alla piena operatività delle posizioni dirigenziali già previste a normativa vigente e sia pertanto finanziariamente neutro come, peraltro, riferito dalla relazione tecnica.

[10] Il comma 3 dell'art. 31 del DL n. 36/2022 prevede che ai relativi oneri, individuati con riguardo al 2022 e a decorrere dal 2023, si provveda con corrispondente riduzione del Fondo esigenze indifferibili di cui all'art. 1, comma 200, della legge n. 190/2014.
[11] Ai sensi dell'art. 6, comma 1, del DL n. 77/2021.

ARTICOLO 9
Istituzione del Comitato interministeriale per il made in Italy nel mondo

Le norme istituiscono il Comitato interministeriale per il *made in Italy* nel mondo (CIMIM). Il CIMIM ha il compito di indirizzare e coordinare le strategie in materia di promozione e internazionalizzazione delle imprese italiane, al fine di valorizzare il made in Italy nel mondo ed elabora le linee guida e di indirizzo strategico in materia di promozione e internazionalizzazione delle imprese

Il CIMIM è composto dal Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, dal Ministro delle imprese e del *made in Italy*, che lo co-presiedono, e dai Ministri dell'economia e delle finanze, dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e del turismo.

Al Comitato possono partecipare altri Ministri aventi competenza nelle materie poste all'ordine del giorno nonché, quando si trattano argomenti che interessano le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, il presidente della Conferenza delle regioni e delle province autonome o un presidente di regione o di provincia autonoma da lui delegato.

I presidenti definiscono le modalità di funzionamento del CIMIM i cui compiti, fra l'altro, consistono:

- nel coordinamento delle strategie e dei progetti per la valorizzazione, la tutela e la promozione del *made in Italy* nel mondo;
- nell'individuazione dei meccanismi di salvaguardia del tessuto industriale nazionale e di incentivazione delle imprese nazionali, anche in relazione all'imposizione di nuovi dazi, alla previsione di regimi sanzionatori o alla presenza dì ostacoli tariffari e non tariffari sui mercati internazionali, al fine di prevedere misure compensative per le imprese coinvolte;
- nella valutazione delle iniziative necessarie per lo sviluppo tecnologico e per la diffusione dell'utilizzo di nuove tecnologie da parte delle imprese nazionali nei processi di internazionalizzazione;
- nel monitoraggio dell'attuazione delle misure da parte delle amministrazioni competenti.

La relazione tecnica afferma che dall'istituzione del Comitato non derivano maggiori oneri non essendo previsti compensi o rimborsi spese. La relazione tecnica esplicita altresì che le attività amministrative di supporto tecnico e organizzativo al Comitato saranno svolte dalle amministrazioni coinvolte con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, come indicato dall'articolo 14. Pertanto, dall'attuazione del presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

In merito ai profili di quantificazione, si rileva che le norme istituiscono un nuovo Comitato interministeriale, il Comitato interministeriale per il *made in Italy* nel mondo (CIMIM), al quale risulta applicabile la clausola di invarianza finanziaria di cui all'articolo 14.

Per quanto riguarda i compensi ai componenti, la relazione tecnica li esclude: in proposito, si rileva peraltro che – a differenza del successivo art. 12 riguardante l'istituzione del Comitato interministeriale per le politiche del mare – l'articolo in esame non è corredato della consueta espressa clausola di esclusione degli emolumenti per componenti e partecipanti alle riunioni del CIMIM. In proposito andrebbe quindi acquisito un chiarimento, al fine di escludere emolumenti aggiuntivi, ivi compresi eventuali rimborsi spese, specificamente collegati alla partecipazione alle riunioni del Comitato, tenuto conto della clausola generale di invarianza di cui all'art. 14.

Per quanto riguarda gli oneri di funzionamento, pur rilevando che la norma individua le funzioni da svolgere in termini programmatici e di obiettivi da conseguire, non in termini puntuali, e che pertanto le relative attività potranno essere modulate e programmate nel rispetto della già ricordata clausola di invarianza finanziaria, andrebbe acquisita conferma che i predetti oneri di funzionamento possano effettivamente essere sostenuti nel quadro delle risorse già assegnate alle amministrazioni interessate, senza pregiudizio per l'esercizio degli ulteriori compiti alle stesse assegnati in base alla vigente normativa.

ARTICOLO 10

Struttura di supporto e tutela dei diritti delle imprese

Le norme integrano l'articolo 30 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, che prevede semplificazioni procedurali in materia di investimenti e al quale non sono stati ascritti effetti sui saldi di finanza pubblica.

Una prima modifica abbassa, da 50 a 25 milioni di euro, la soglia per l'applicabilità delle semplificazioni procedurali ivi previste (comma 1, lettera *a)*).

Una seconda modifica istituisce una struttura di supporto e tutela dei diritti delle imprese presso il Ministero delle imprese e del made in Italy, a cui è assegnato personale amministrativo dotato delle necessarie competenze ed esperienze. La struttura raccoglie le segnalazioni da parte delle imprese e sostiene l'azione delle imprese individuando, fra l'altro,

iniziative idonee a superare ritardi e a rimuovere eventuali ostacoli alla conclusione del procedimento di investimento. La struttura monitora il raggiungimento degli obiettivi perseguiti, anche avvalendosi delle camere di commercio, e garantisce la pubblicità e la trasparenza dei propri lavori, anche attraverso idonee misure informatiche.

La relazione tecnica dichiara che l'istituzione, presso il Ministero delle imprese e del *made in Italy,* della struttura di supporto e tutela dei diritti delle imprese, non comporta nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica e che le attività della struttura sono svolte nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie del predetto Ministero disponibili a legislazione vigente come indicato dall'articolo 14.

In merito ai profili di quantificazione, non si formulano osservazioni circa le misure semplificatorie per gli investimenti (comma 1, lettera *a)*), considerato che le disposizioni ampliano il campo di applicazione di una disciplina cui non sono ascritti effetti sui saldi di finanza pubblica.

Circa, invece, l'istituzione di una nuova struttura presso il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, cui deve essere assegnato il relativo personale, si rileva che la relazione tecnica si limita ad affermare che le attività della struttura sono svolte nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie del predetto Ministero disponibili a legislazione vigente come indicato dall'articolo 14 (clausola di neutralità), senza fornire ulteriori elementi. Pertanto, al fine di suffragare l'assunzione di neutralità, andrebbero forniti elementi atti a comprovare la possibilità di riallocare risorse (soprattutto umane), nell'ambito del Ministero medesimo, da altre unità all'istituenda struttura, senza pregiudizio delle altre funzioni attualmente svolte a legislazione vigente e senza necessità di reintegrare le strutture di provenienza.

ARTICOLO 11
Comitato interministeriale per la transizione ecologica-CITE

La norma apporta una serie di modifiche alla disciplina del Comitato interministeriale per la transizione ecologica (CITE), nonché ai contenuti del "Piano per la transizione ecologica" (PTE) che viene ridenominato "Piano per la transizione ecologica e per la sicurezza energetica" (PTESE) recati dall'art. 57-*bis* del D.lgs. n. 152/2006 (Codice dell'ambiente) (comma 1).

In particolare, viene modificata la composizione e l'organizzazione del CITE, prevedendo il coinvolgimento, anche del Ministro delle imprese e del *made in Italy* (già Ministro dello sviluppo economico) (comma 1, lett. *a)*). Viene, altresì, previsto l'inserimento di ulteriori materie (sostegno e sviluppo delle imprese in materia di produzione energetica, utilizzo delle fonti rinnovabili e dell'idrogeno e sicurezza energetica) tra quelle che devono essere coordinate dal PTESE [comma 1, lett. *b)*, n. 2]. Inoltre, viene precisato che il PTESE non individua, come previsto nell'assetto previgente, "le fonti di finanziamento", ma "indica le fonti di finanziamento già previste dalla normativa e dagli atti vigenti" (comma 1, lett. *c)*).

La **relazione tecnica** ribadisce il contenuto della norma e precisa che questa ha carattere ordinamentale e non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

In merito ai profili di quantificazione, non si formulano osservazioni stante il carattere ordinamentale e la neutralità finanziaria della disposizione, evidenziate anche dalla relazione tecnica.

ARTICOLO 12

Funzioni in materia di coordinamento delle politiche del mare e istituzione del Comitato interministeriale per le politiche del mare

La norma introduce l'art. 4-*bis* nel D.lgs. n. 303/1999, al fine di individuare in capo al Presidente del Consiglio dei ministri le funzioni di coordinamento, indirizzo e promozione dell'azione di Governo in materia di politiche del mare e di prevedere l'istituzione, presso la Presidenza del Consiglio, del Comitato interministeriale per le politiche del mare (CIPOM), con il compito di assicurare il coordinamento e la definizione dei relativi indirizzi strategici. La nuova disposizione, in particolare, indica la composizione del CIPOM e le sue funzioni.

Il CIPOM è presieduto dal Presidente del Consiglio o dal Ministro delegato per le politiche del mare, ove nominato, ed è composto dalle Autorità delegate per le politiche europee, le politiche di coesione e il coordinamento del PNRR, ove nominati, e dai seguenti Ministri: Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale; Ministro della difesa; Ministro dell'economia e delle finanze; Ministro delle imprese e del *made in Italy*; Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste; Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica; Ministro delle infrastrutture e dei trasporti; Ministro della cultura; Ministro del turismo; Ministro per gli affari regionali e le autonomie. Al CIPOM partecipano, inoltre, gli altri ministri aventi competenza nelle materie oggetto delle tematiche poste all'ordine del giorno. Nel caso di discussione di materie che interessano le Regioni e le Province autonome, è prevista la partecipazione del Presidente della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e, per i rispettivi ambiti di competenza, del Presidente dell'ANCI e del Presidente dell'UPI.

Il CIPOM approva con cadenza triennale il Piano del mare che costituisce riferimento per gli strumenti di pianificazione di settore. Il CIPOM monitora l'attuazione del Piano, lo aggiorna annualmente in funzione degli obiettivi conseguiti e delle priorità indicate anche in sede europea e adotta le iniziative idonee a superare eventuali ostacoli e ritardi. Il Presidente del Consiglio o un Ministro da lui delegato trasmette alle Camere, entro il 31 maggio di ogni anno, una relazione annuale sullo stato di attuazione del Piano.

Viene, altresì, previsto che possa essere invitato a partecipare alle riunioni del CIPOM, con funzione consultiva, ogni soggetto ritenuto utile alla completa rappresentazione degli interessi coinvolti e delle questioni trattate. Ai componenti e ai partecipanti ai lavori del CIPOM non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati. La Presidenza del Consiglio assicura il supporto tecnico e organizzativo alle attività del Comitato, anche mediante il ricorso ad esperti[12] (comma 1).

L'art. 9 del D.lgs. n. 303/1999 prevede che la Presidenza del Consiglio si avvalga per le prestazioni di lavoro di livello non dirigenziale, tra gli altri, di consulenti o esperti, anche estranei alla pubblica amministrazione, nominati per speciali esigenze secondo criteri e limiti fissati dal Presidente (comma 2). Il Presidente, con proprio decreto, stabilisce, altresì, il contingente dei consulenti ed esperti e le corrispondenti risorse finanziarie da stanziare in bilancio (comma 5), nonché i relativi compensi (comma 6).

La **relazione tecnica** ribadisce il contenuto della norma e afferma che dall'istituzione del CIPOM non derivano maggiori oneri non essendo previsti compensi o rimborsi spese. Viene altresì, precisato che le attività amministrative di supporto tecnico e organizzativo al Comitato saranno svolte dalla Presidenza del Consiglio, anche mediante il ricorso ad esperti nell'ambito del contingente di cui all'art. 9 del D.lgs. n. 303/1999, ovvero mediante la costituzione di una apposita struttura di missione ai sensi dell'art. 7 del medesimo decreto legislativo a valere sulle risorse finanziarie del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio e quindi avvalendosi delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, come indicato dall'articolo 14. Pertanto, dalla disposizione non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

In merito ai profili di quantificazione, con riguardo alle attività del Comitato interministeriale per le politiche del mare (CIPOM) non si formulano osservazioni considerato che, come espressamente previsto dalla norma e confermato dalla relazione tecnica, la partecipazione ai suoi lavori non comporta l'attribuzione di compensi, gettoni di presenza, rimborsi spese o di altri emolumenti comunque denominati.

[12] Ai sensi del D.lgs. n. 303/1999.

Quanto alle attività rimesse al Comitato, in particolare con riguardo all'approvazione, al monitoraggio e all'aggiornamento del Piano del mare, nonché alle attività amministrative di supporto tecnico e organizzativo al Comitato che verranno svolte dalla Presidenza del Consiglio, anche mediante il ricorso ad esperti, e come precisato dalla relazione tecnica mediante la costituzione di una apposita struttura di missione, andrebbero forniti ulteriori elementi e dati volti a confermare che dette attività possano essere effettivamente rese nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, nel bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio, senza incidere sull'esercizio dei compiti già previsti a legislazione vigente.

ARTICOLO 13
Procedure per la riorganizzazione dei Ministeri

La norma stabilisce che, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge in esame e fino al 30 giugno 2023, i regolamenti di organizzazione dei ministeri siano adottati con DPCM[13] (comma 1).

La norma introduce, pertanto, una deroga al procedimento ordinario stabilito dall'articolo 17, comma 4-*bis*, della legge 400/1988 che prevede, ai fini della definizione dell'organizzazione dei Ministeri, l'adozione di regolamenti governativi di delegificazione.

La **relazione tecnica** afferma che la norma in esame ha carattere ordinamentale e, tenuto anche conto di quanto previsto dall'articolo 14 (*Cfr. infra*), dalla sua attuazione non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

In merito ai profili di quantificazione, non si formulano osservazioni stante il carattere ordinamentale della disposizione.

[13] Su proposta del Ministro competente, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia, previa deliberazione del Consiglio dei ministri. Sugli stessi decreti è richiesto il parere del Consiglio di Stato.

ARTICOLO 14
Clausola di invarianza finanziaria

La norma dispone che all'attuazione del decreto legge in esame si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie già previste a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica (comma 1).

La **relazione tecnica** ribadisce il contenuto della norma.

In merito ai profili di quantificazione, non si formulano osservazioni, rinviando per i profili concernenti la verifica della neutralità finanziaria degli articoli del provvedimento in esame alle relative schede.

In merito ai profili di copertura finanziaria, si evidenzia che l'articolo 14 reca la clausola di invarianza finanziaria riferita all'attuazione del presente decreto, in forza della quale ad essa si provvederà con le risorse umane, strumentali e finanziarie già previste a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. In proposito, sotto il profilo meramente formale non si hanno osservazioni da formulare.